



**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE
SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO
"PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)"**

ANNUALITÀ 2017

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 9741 del 30/06/2017 (pubblicato sul Supplemento n. 100 del Burt n. 29 parte III del 19/07/2016) a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 14322 del 4/10/2017.

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

Indice

1	Competenze tecnico amministrative	4
2	Requisiti di accesso relativi ai beneficiari	4
2.1	Condizioni di accesso generali	4
2.2	Altre limitazioni	5
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	5
3	Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni	6
3.1	Localizzazione degli interventi	6
3.2	Cantierabilità degli investimenti	6
3.3	Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva	7
3.4	Norme di protezione ambientale	7
3.5	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	7
4	Spese ammissibili/non ammissibili	7
5	Cumulabilità	8
6	Specifiche di sottomisura/operazione	9
6.1	Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"	9
6.1.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	9
6.1.2	Destinatari finali	9
6.1.3	Tematiche delle azioni informative	9
6.1.4	Interventi finanziabili	9
6.1.5	Spese ammissibili	10
6.1.6	Principi e criteri di valutazione delle proposte informative	10
6.1.7	Ulteriori disposizioni	11
6.2	Operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"	12
6.2.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	12
6.2.2	Requisiti di ammissibilità	12
6.2.3	Interventi finanziabili	12
6.2.4	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	12
6.2.5	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	12
6.2.6	Spese ammissibili/non ammissibili	13
6.3	Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"	14
6.3.1	Denominazione e finalità della sottomisura	14
6.3.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	14
6.3.3	Condizioni di accesso	15
6.3.4	Investimenti e costi ammissibili	15
6.3.5	Limitazioni collegate agli investimenti	16
6.3.6	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	18
6.3.7	Impegni specifici di sottomisura	18
6.3.8	Decadenza del progetto	18
6.3.9	Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.2	19
6.3.10	Impegni del beneficiario	20
6.3.11	Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione	21
6.4	Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse"	22
6.4.1	Denominazione e finalità della sottomisura	22
6.4.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	22

6.4.3	Presentazione della proposta progettuale	22
6.4.4	Condizioni di accesso	22
6.4.5	Investimenti e costi ammissibili.....	23
6.4.6	Limitazioni collegate agli investimenti	23
6.4.7	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	25
6.4.8	Impegni specifici di sottomisura	26
6.4.9	Decadenza del progetto	26
6.4.10	Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.3.....	26
6.4.11	Impegni del beneficiario.....	27
6.4.12	Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione.....	28
6.5	Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"	29
6.5.1	Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3	29
6.5.2	Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5	29
6.5.3	Spese ammissibili/non ammissibili	29

1 Competenze tecnico amministrative

Il settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PIF finanziabili, e di verifica della realizzazione dei PIF.

Il documento attuativo "Competenze", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016, definisce le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti.

Il documento attuativo "Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 e s.m.i., il documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e s.m.i. (di seguito "Disposizioni comuni") e la Delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017 che approva l'Allegato A "Prime modifiche alle Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento approvate con DGR n. 518 del 30 maggio 2016", riportano le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione).

2 Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

2.1 Condizioni di accesso generali

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento Disposizioni comuni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica alla sottomisura 3.1, e sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs n. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.2 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi Per il requisito di cui al punto 3, si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni:

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le

disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. In particolare, è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az. 2/a;

2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
3. essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a 150.000 euro, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi¹.

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo "Condizioni di accesso", o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato².

3 Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni.

3.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. 30/03/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

¹ Testo del punto 3 modificato con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017

² Capoverso aggiunto con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017

3.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.4 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

- a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/07/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs n. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/91 e L.R. n. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

3.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (D.P.R. n. 74/2013):
 - a) generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

4 Spese ammissibili/non ammissibili

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Nei bandi di sottomisura e nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

5 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/operazioni inserite nel presente Bando PIF non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6 Specifiche di sottomisura/operazione

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

6.1 Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 1.2 "Progetti dimostrativi e azioni informative", approvato per l'annualità 2017 (di seguito bando 1.2).

6.1.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

L'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, comma 2, secondo capoverso, individua i beneficiari del sostegno come i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza. Ai sensi degli articoli 21, comma 5 e 38, comma 4, del Regolamento (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che siano erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione.

La scheda di misura del PSR prevede per la sottomisura 1.2 che siano beneficiari i "soggetti che sono in grado di organizzare progetti dimostrativi e azioni informative". Dato atto del sistema regionale di formazione di cui alla Legge regionale n. 32/2002 e s.m.i., sono ammesse a presentare domanda di aiuto le Agenzie formative accreditate secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 968/2007 e s.m.i.

Ai sensi del presente Bando PIF possono presentare domanda di aiuto solo le Agenzie formative accreditate, con almeno una sede localizzata in Toscana.

6.1.2 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate nelle attività informative, sono destinatari finali delle iniziative gli addetti del settore agricolo. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale.

In particolare, le attività sono rivolte agli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA, compresi i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

6.1.3 Tematiche delle azioni informative

Il progetto di informazione redatto dal soggetto richiedente deve essere allegato al PIF e presentato sul sistema informativo di ARTEA a cura del capofila del PIF.

Il progetto di informazione comprende l'attivazione delle tipologie delle azioni previste dal bando 1.2, per le seguenti macroaree tematiche inerenti la o le filiera/e oggetto del PIF:

- A – Creazione d'impresa. Diffusione dell'innovazione
- B – Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "ACQUA"
- C – Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "SUOLO"
- D – Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "ENERGIA"
- E – Biodiversità e paesaggio

6.1.4 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziati sono relativi alle azioni di informazione finalizzate a realizzare attività di disseminazione di informazioni rilevanti per le imprese coinvolte dal PIF. Possono essere realizzati tramite incontri tecnici, presentazioni pubbliche, oppure diffuse su mezzo cartaceo o informatico (è vietato l'inserimento di promozioni pubblicitarie di qualunque tipo).

Tutti gli interventi dovranno includere azioni informative sul PSR 2014-2020 della Regione Toscana del PIF in particolare. Le tipologie di intervento previste sono:

- Presentazioni pubbliche: convegni seminari e iniziative informative con presenza di uno o più relatori esterni su tematiche specifiche, oppure su problematiche particolari di gruppi di agricoltori che siano

emerse attraverso una diagnosi preventiva sulle condizioni le pratiche ed i problemi delle aziende coinvolte.

- Incontri tematici: iniziativa informativa di natura tecnico operativa, con la presenza di uno o più tecnici esperti. Nell'ambito degli incontri tematici possono essere previste "Sessioni pratiche", ovvero iniziative informative in campo con la presenza di tecnici esperti nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica.
- Produzione di materiale informativo: cartaceo, elettronico ed in rete web. Sono previste pubblicazioni e riprese video e audio, opuscoli pieghevoli, newsletter, applicazioni informatiche (blog, forum, chat, piattaforme di condivisione di media, social network, etc.), sezioni specifiche dei siti istituzionali.

6.1.5 Spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione delle azioni di informazione, di cui alla sottomisura 1.2 sono:

- a) costo del personale coinvolto spese di personale per la realizzazione delle attività del progetto (coordinamento organizzativo, ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni);
- b) missioni e trasferte del personale coinvolto;
- c) materiale didattico e informativo (strumenti e attrezzature, servizi e consulenze, materiali d'uso e forniture di beni, costi immateriali);
- d) costo degli spazi utilizzati per le attività informative (comprese le attrezzature e strutture tecniche);
- e) spese generali nella misura massima del 5%.

6.1.6 Principi e criteri di valutazione delle proposte informative

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di divulgazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio.

La valutazione dell'ammissibilità del progetto informativo prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 1.2:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Coerenza degli obiettivi con il PSR e il PIF	Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel PIF Sviluppo delle macroaree tematiche richieste, coerenza col PSR 2014-2020 e rispondenza ai fabbisogni del PIF	1
Qualità del progetto presentato	Livello di Innovazione Creazione di comunità e reti di relazioni e interattività tra e con destinatari finali, vastità dei soggetti coinvolti Modalità innovative di divulgazione o di comunicazione varietà, articolazione, fruibilità (strumenti e metodi)	1
Efficienza logistica ed operativa	Adeguatezza delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dal soggetto attuatore rispetto agli obiettivi attesi <i>(Il soggetto attuatore dispone del personale e di sedi operative in grado di garantire una efficace comunicazione alle aziende)</i>	1
Congruità economica del progetto	Coerenza tra costi e attività programmate	1
TOTALE		4
PUNTEGGIO MINIMO		2

Se il progetto informativo ottiene 2 o più punti sul totale di 4, viene valutato positivamente ed è attribuito il punteggio previsto per la sottomisura 1.2 nell'ambito della valutazione generale dei PIF.

Nel caso di punteggio inferiore a 2 punti, il progetto non è ritenuto ammissibile e, conseguentemente, non potrà essere presentata la domanda di aiuto.

6.1.7 Ulteriori disposizioni

Oltre a quanto previsto dal bando 1.2, non sono ammessi subentri per cambi di titolarità del soggetto partecipante al PIF.

6.2 Operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli", già approvato per l'annualità 2016 con decreto n. 7458 del 5/08/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.2).

6.2.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le PMI³ e Grandi imprese, compreso gli IAP, che:

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.

6.2.2 Requisiti di ammissibilità

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 2.6 "Vantaggi per i produttori agricoli di base", nel caso di produzioni di preparati ortofrutticoli per i quali è necessario utilizzare più prodotti agricoli (ad esempio pesti, sottolio, salse, ecc.), la verifica si effettua sempre sul prodotto agricolo principale di riferimento (ad esempio nel "pesto di basilico" si verifica il basilico); sui prodotti secondari che compongono il preparato (ad esempio nel "pesto di basilico" sono considerati secondari l'olio, il formaggio, i pinoli, ecc.), la verifica si effettua solo nel caso in cui la quantità di ciascuno dei prodotti secondari è superiore al 40% rispetto alla quantità totale di tutti i componenti del preparato. Inoltre, si precisa che:

- a) nel caso in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori una sola tipologia di preparato (pesto o salsa pomodoro o sottolio di carciofi o di peperoni o di funghi, ecc.), il calcolo delle quantità dei prodotti agricoli principali e secondari del preparato si effettua sul contenuto della singola confezione;
- b) nel caso invece in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori più tipologie di preparati, è possibile calcolare in modo cumulativo le quantità dei prodotti agricoli principali e secondari dei preparati (ad esempio sul totale prodotti lavorati annualmente).

6.2.3 Interventi finanziabili

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili" lettera A), sono ammessi investimenti per la realizzazione di locali adibiti ad ufficio per la gestione aziendale, purché gli stessi investimenti risultino strettamente proporzionati all'attività di trasformazione/commercializzazione svolta e siano localizzati nella medesima UTE/UPS oggetto di finanziamento.

6.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 3.2.5 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" lettera b), si ammette, tra le biomasse utilizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche quanto previsto dalla lettera h) dell'Allegato X, Parte V, parte II, sezione 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, purché siano rispettati i criteri definiti dalla norma stessa⁴.

6.2.5 Condizioni per il pagamento dell'aiuto⁵

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del bando, o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non

³ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e del Reg. (UE) n. 651/2014 – Allegato I, si definiscono:
- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

⁴ Inserimento approvato con la terza modifica al PSR (Decisione della Commissione Europea del 4/08/2017 C(2017)5633) dei "prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione [...] tra le biomasse che è possibile utilizzare negli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

⁵ Paragrafo inserito con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017

definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6.2.6 Spese ammissibili/non ammissibili⁶

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così modificato:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all'indirizzo web <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana").

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all'approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" in vigore.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

⁶ Paragrafo inserito con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017

6.3 Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"

6.3.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Sostegno a progetti pilota e di cooperazione (art. 35 com. 1 lettera b, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

La sottomisura è finalizzata a:

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani;
- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale, volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole e dell'agroalimentare, dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative. I progetti dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario, tenendo conto dei fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e sulle base delle priorità individuate e riportate nella strategia di *Smart Specialisation* regionale (approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18/11/2014).

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento agli agricoltori.

6.3.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e agro-industriali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Possono essere soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno anche le Reti di impresa (Reti soggetto).

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), la cui finalità è la realizzazione del progetto, attraverso la definizione di regole di funzionamento del partenariato e l'individuazione del responsabile del progetto, che ha il ruolo di rappresentanza nei confronti della Regione Toscana. Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto responsabile che ha l'onere della predisposizione e del coordinamento del progetto, fermo restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione delle azioni di loro competenza. Il soggetto responsabile del progetto di cooperazione deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore. I partner coinvolti nel progetto devono essere funzionali allo svolgimento delle attività previste. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Il progetto sottomisura 16.2 è presentato dal soggetto capofila del PIF, in accordo con il soggetto responsabile del progetto di cooperazione, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti partecipanti al progetto. Nel progetto della sottomisura 16.2 devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno. La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS) deve essere successiva alla pubblicazione del Bando PIF.

Il soggetto responsabile del progetto di cui alla presente sottomisura può essere un soggetto diverso dal capofila individuato per il PIF. Tutti i partner devono essere diretti e cioè responsabili di attività specifiche e partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli interventi.

I partner, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, devono avere un'Unità produttiva nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

6.3.3 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni.

La sottomisura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologia. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione. È esclusa dal sostegno della sottomisura 16.2 qualsiasi attività di ricerca.

I soggetti partecipanti al progetto di cooperazione devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in ATI/ATS. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato."

6.3.4 Investimenti e costi ammissibili

Le tipologie di investimenti e di costi ammissibili sono i seguenti:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b. animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- d. costi diretti dei progetti specifici finalizzati all'innovazione che non possono essere ricondotti alle altre misure del presente PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali e spese generali);
- e. realizzazione di test e prove;
- f. divulgazione dei risultati ottenuti. Le attività dovranno essere rivolte a tutti i soggetti potenzialmente interessati, coinvolgendo almeno le imprese aderenti all'accordo di filiera. Dovranno essere attuate iniziative che coinvolgano gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni attraverso visite e workshop in azienda. Dovrà essere realizzato un sito web dedicato al progetto ed alla divulgazione delle attività in corso e dei risultati ottenuti.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- spese generali (nei limiti del 10% dell'intero investimento);

- investimenti immateriali;
- personale dipendente e non dipendente (il costo del personale nel suo complesso non può superare la soglia del 50% del costo complessivo del progetto di cooperazione);
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento).

6.3.5 Limitazioni collegate agli investimenti

1. Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
spese generali	- consulenze tecniche e finanziarie	Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
	- onorari di professionisti	
	- studi di fattibilità	
	- acquisto brevetti e licenze	
	- attività obbligatorie di informazione e pubblicità	
	- spese bancarie/legali/notarili	
	- spese tenuta c/c dedicato	
- spese garanzia fideiussoria		
investimenti immateriali	- consulenze tecniche e finanziarie	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali
	- acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione	
	- onorari di professionisti	
	- studi di fattibilità	
	- acquisizione certificazioni	
- ricerche di mercato		

2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.2 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" nel suo complesso non può superare la soglia del 50% del costo complessivo del progetto di cooperazione. Inoltre la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparate;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Questo solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

5. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi, che solo in questo caso interamente imputabili. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso. La spesa per la realizzazione dei prototipi può essere ammessa solo per i rappresentanti diretti della filiera su cui verte il progetto, siano essi produttori primari o trasformatori.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di valutazione dei PIF che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

6. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compresi hardware e software, funzionali alle attività previste dal progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori. In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio delle suddette macchine e attrezzature e tali spese vanno ricondotte alla voce "Beni di consumo e noleggi".

6.3.6 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PIF sia per quanto riguarda il progetto di cooperazione sia relativamente alla singola domanda di aiuto.

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

6.3.7 Impegni specifici di sottomisura

Il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.2, predisposto dal responsabile del progetto di cooperazione stesso, di cui all'Allegato F al decreto che approva il presente Bando PIF, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'accordo di cooperazione, oppure l'atto costitutivo in caso di ATI/ATS, sottoscritto da tutti i partner progettuali

oppure

- l'impegno, sottoscritto da tutti i partner progettuali, a firmare l'accordo di cooperazione, oppure l'ATI/ATS, entro i termini di presentazione delle domande di sostegno.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore.

I progetti di cooperazione devono contribuire positivamente ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e le ricadute dovranno interessare prevalentemente il settore primario.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, con il contributo di tutti i partner progettuali, la relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto responsabile del progetto. Le domande di pagamento relative ai partner del progetto di cooperazione dovranno essere presentate nei termini di scadenza del PIF.

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto l'ufficio regionale competente per l'istruttoria, potrà avvalersi della commissione di valutazione del PIF.

6.3.8 Decadenza del progetto

Il progetto decade in caso di inammissibilità di uno dei soggetti aderenti all'accordo di cooperazione o facente parte dell'ATI/ATS, se l'Ufficio regionale competente valuta, sulla base dei criteri di ammissibilità e sentito il responsabile del progetto di cooperazione, se gli obiettivi non sono più raggiungibili con il partenariato rimanente.

Successivamente al Contratto per l'assegnazione del contributo, nel caso in cui un soggetto rinunci al sostegno (per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore), cessi l'attività o la conduzione dell'impresa, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria potrà valutare, con il responsabile del progetto di

cooperazione, se gli obiettivi sono ancora raggiungibili attraverso l'attivazione di azioni correttive per mantenere l'ammissibilità del progetto o se invece questo decade.

6.3.9 Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.2

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 16.2:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Attinenza della proposta alle tematiche definite nel bando <i>(coerenti con obiettivi del PEI, fabbisogni individuati nel PSR e nella strategia di Smart Specialisation)</i>	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e tematiche definite nel bando	7
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle Ricadute ambientali e presenza dei relativi indicatori	3
Qualità dal punto di vista tecnico e sperimentale	Obiettivi: specificità, misurabilità, coerenza	5
	Qualità delle attività progettuali (test, prove, collaudi e/o prototipi) e congruità dei tempi di attuazione del progetto	10
	Livello di innovazione rispetto allo stato attuale del settore di riferimento e potenzialità di successo della proposta	10
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Presenza di indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dall'applicazione della innovazione proposta	5
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Adeguatezza del piano finanziario, della congruità dei costi e della ripartizione della spesa tra i partner	10
	Ricadute economiche (rapporto costi/benefici e relativi indicatori)	5
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Composizione complementare e mirata del partenariato di progetto con diverse tipologie di competenza (operativa, scientifica, tecnica, organizzativa, ecc).	10
	Presenza di imprese agricole e forestali e/o organismi associativi, presenza di imprese delle altre tipologie interessate, presenza di uno o più soggetti esperti (singoli o rappresentanti di istituzioni e strutture) in grado di coadiuvare il gruppo nella messa a punto dell'innovazione e nella sua diffusione la cui esperienza sia evidente dal curriculum delle esperienze di lavoro	
	Qualità delle attività di coordinamento previste con particolare riguardo alla modalità interattiva	5
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese coinvolte nel progetto e/o organismi associativi	5
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Pluralità, innovatività e qualità delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste	20
	Individuazione degli utenti del processo di diffusione dei risultati	5
TOTALE		100
PUNTEGGIO MINIMO		60

Se il progetto di cooperazione ottiene un punteggio uguale o superiore a 50 punti, viene valutato positivamente ed è attribuito il punteggio previsto per la sottomisura 16.2 nell'ambito della valutazione generale dei PIF.

Nel caso di punteggio inferiore a 50 punti, il progetto non è ritenuto ammissibile e, conseguentemente, non potranno essere presentate le domande di aiuto ad esso collegate.

6.3.10 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni;
3. rispettare gli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni, limitatamente agli eventuali prototipi realizzati con il progetto di cooperazione;
4. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
5. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
6. realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
7. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
8. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
9. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
10. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
11. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
12. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
13. non richiedere, successivamente alla stipula del Contratto per l'assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
14. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul bando PIF;
15. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
16. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
17. quando pertinente, garantire il possesso dell'UTE/UPS necessaria per l'ammissibilità degli investimenti

- prima della liquidazione del saldo dei contributi;
18. quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
 19. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 20. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
 21. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
 22. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
 23. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
 24. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni per la fase ex post.

6.3.11 Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre, con il contributo di tutti i partner progettuali:

1. una relazione intermedia, entro un anno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa per PEC all'Ufficio competente per l'istruttoria;
2. una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.2 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - partenariato: ruoli e attività svolte,
 - innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto,
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

6.4 Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse"

6.4.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse (articolo 35, comma 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema agroalimentare e forestale regionale. In particolare l'operazione è finalizzata a:

- sostenere la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti delle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comune e per la condivisione di impianti e risorse;
- incentivare la cooperazione orizzontale fra imprenditori delle filiere agroalimentari, al fine di accrescere e rafforzare la competitività degli operatori nell'ambito delle filiere di loro competenza.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 70% della spesa sostenuta e rendicontata per le spese immateriali e del 40% della spesa sostenuta e rendicontata per le spese materiali finalizzate all'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo "Investimenti e costi ammissibili".

La divulgazione dei risultati dei progetti sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

6.4.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

I beneficiari del sostegno sono forme di aggregazione quali: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.3 prevista all'interno del bando PIF, quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando sul BURT, ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto.

I soggetti che partecipano alla costituzione delle reti di imprese, dei consorzi o delle società cooperative, devono essere microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

È esclusa la partecipazione di imprese che svolgono unicamente servizio agro-meccanico (contoterzisti).

Almeno il 50% dei soggetti costituenti la forma di aggregazione prescelta devono appartenere al settore agricolo.

All'atto della presentazione della proposta progettuale, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono quindi aver costituito, o devono impegnarsi a costituire, una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto. La forma di aggregazione di nuova costituzione sarà il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto. La nuova aggregazione deve comunicare, all'Ufficio responsabile, i propri dati anagrafici prima della presentazione della domanda di aiuto.

6.4.3 Presentazione della proposta progettuale

La proposta progettuale relativa alla sottomisura 16.3 è presentata sul sistema informativo ARTEA dal soggetto capofila del PIF, in accordo con l'aggregazione responsabile del progetto di cooperazione.

Qualora all'atto della presentazione della proposta progettuale la forma di aggregazione funzionale alla realizzazione del progetto 16.3 non fosse ancora formalmente costituita, un soggetto individuato di comune accordo tra soggetti che dovranno obbligatoriamente costituire la rete di imprese, il consorzio o la società cooperativa prima della presentazione della domanda di aiuto, assume il ruolo di soggetto proponente.

I soggetti aderenti alla rete di imprese, al consorzio o alla società cooperativa devono avere una UTE/UPS nel territorio della Regione Toscana.

La sede della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa deve essere ubicata in Toscana.

6.4.4 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni.

Per poter essere ammesso al sostegno il soggetto beneficiario deve soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto" del presente Allegato al Bando PIF.

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare azioni funzionali allo sviluppo della cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

Le attività degli aderenti alla rete di imprese, al consorzio o alla cooperativa che producono e/o trasformano e/o commercializzano, devono essere riferite a prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE; in caso contrario il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

6.4.5 Investimenti e costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo "Condizioni di accesso e requisiti dei PIF" del bando PIF, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

1. Spese immateriali:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono: l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- b. costi di animazione e informazione;
- c. redazione e presentazione del progetto;
- d. costi di costituzione della forma di aggregazione prescelta per la realizzazione del progetto.

2. Spese materiali:

- e. attrezzature specifiche per la raccolta in campo, per la logistica e la commercializzazione.

Per logistica si intende la gestione delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei prodotti aziendali; sono pertanto ammissibili a finanziamento:

- le attrezzature per la movimentazione, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti in azienda (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adequamento di impianti elettrici e idraulici);
- l'allestimento specifico di mezzi per il trasporto dei prodotti aziendali.

Per commercializzazione si intende l'attività necessaria alla vendita dei prodotti; sono pertanto ammissibili a finanziamento:

- le attrezzature e gli arredi per la realizzazione di punti vendita dei prodotti aziendali (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adequamento di impianti elettrici e idraulici);
- l'allestimento di mezzi di trasporto destinati alla vendita diretta dei prodotti aziendali.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili", cioè quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

La proposta progettuale può prevedere soltanto spese di tipo immateriale piuttosto che di tipo materiale, oppure considerarle entrambe. In ogni caso devono essere rispettati i minimali e massimali di contributo e di spesa di cui al successivo paragrafo "Tasso di contribuzione e minimali e massimali".

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione del Bando PIF.

6.4.6 Limitazioni collegate agli investimenti

1. Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche) e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	- attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	- spese bancarie/legali/notarili
	- spese tenuta c/c dedicato
	- spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	- consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	- onorari di professionisti
	- studi di fattibilità
	- acquisizione certificazioni
	- ricerche di mercato
	- software

2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.3 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.3, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software

presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. *Beni di consumo e noleggi*

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

5. *Acquisto macchinari e attrezzature*

L'acquisto di macchine e attrezzature è limitato a macchine specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo quanto indicato nel precedente paragrafo "Investimenti e costi ammissibili". È inoltre ammesso l'acquisto di eventuale hardware necessario al funzionamento delle predette macchine e attrezzature⁷.

Fatto salvo quanto espresso in merito al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni per il PSR 2014-2020, è necessario che nella proposta progettuale sia chiaramente espressa l'idoneità tecnica delle macchine e delle attrezzature da acquistare in relazione alle necessità individuate nella proposta progettuale stessa.

Nella proposta progettuale inoltre devono essere evidenti le modalità organizzative per la gestione comune dei beni di cui si prevede l'acquisto.

6.4.7 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, l'intensità dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile sostenuta e rendicontata per le spese immateriali e del 40% della spesa sostenuta e rendicontata per le spese materiali finalizzate all'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione.

Gli importi minimi e massimi per la realizzazione del progetto inerente la sottomisura 16.3 sono i seguenti:

	<i>tasso di contribuzione</i>	contributo		spesa totale	
		<i>minimo euro</i>	<i>massimo euro</i>	<i>minimo euro</i>	<i>massimo euro</i>
Investimenti immateriali	70%	10.500	70.000	15.000	100.000
Investimenti materiali	40%	30.000	200.000	75.000	500.000
	Totale	40.500	270.000	90.000	600.000

⁷ Capoverso sostituito con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

6.4.8 Impegni specifici di sottomisura

Il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.3, predisposto dalla forma di aggregazione prescelta o dal soggetto proponente individuato di comune accordo tra soggetti che si impegnano a costituirlo, di cui all'Allegato G al decreto che approva il presente Bando PIF, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa;

oppure

- l'impegno, sottoscritto di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la rete di imprese, il consorzio o la società cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso. Nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.3 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto beneficiario del contributo.

La domanda di pagamento relativa al progetto di cooperazione dovrà essere presentata nei termini di scadenza del PIF.

6.4.9 Decadenza del progetto

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese agricole facente parte della rete di impresa, consorzio o società cooperativa) fuoriesca dall'aggregazione responsabile per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente.
- i soggetti che partecipano alla costituzione delle reti di imprese, dei consorzi o delle società cooperative, non siano più microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sia più rispettata la soglia del 50% di soggetti appartenenti al settore agricolo nella forma di aggregazione prescelta.

6.4.10 Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.3

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 16.3:

<i>Principi</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punteggio (fino a)</i>
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR	10
Qualità dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	15
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	10
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	15

Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, presenza di indicatori per la loro misurazione	5
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Diversificazione della composizione del partenariato del progetto (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione, consulenza, ecc) e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	20
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese singole o associate coinvolte nel progetto	15
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10
TOTALE		100
PUNTEGGIO MINIMO		50

Se il progetto di cooperazione ottiene un punteggio uguale o superiore a 50 punti, viene valutato positivamente ed è attribuito il punteggio previsto per la sottomisura 16.3 nell'ambito della valutazione generale dei PIF.

Nel caso di punteggio inferiore a 50 punti, il progetto non è ritenuto ammissibile e, conseguentemente, non potrà essere presentata la domanda di aiuto.

6.4.11 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni;
3. rispettare gli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni, limitatamente agli eventuali prototipi realizzati con il progetto di cooperazione;
4. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
5. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
6. realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
7. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;

8. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
10. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
11. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
12. non richiedere, successivamente alla stipula del Contratto per l'assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
13. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul bando PIF;
14. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
15. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
16. quando pertinente, garantire il possesso dell'UTE/UPS necessaria per l'ammissibilità degli investimenti prima della liquidazione del saldo dei contributi;
17. quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
18. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
19. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
22. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
23. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni per la fase ex post.

6.4.12 Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre, con il contributo di tutti i partner progettuali:

1. una relazione intermedia, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, tramite PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;
2. una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.3 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

6.5 Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" ⁸

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", già approvato per l'annualità 2016 con decreto n. 5791 del 4/07/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.1).

6.5.1 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3

Gli investimenti e le spese ammesse in riferimento al punto 2) "Miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento", lettera A2 "Interventi di efficientamento energetico" del paragrafo 3.1.1 "Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1", sono le seguenti:

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura.

6.5.2 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5

Oltre a quanto previsto dal bando 4.1 al paragrafo 3.1.2 "Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5", lettera A.1 "Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili", sono inseriti anche i seguenti investimenti:

- 5) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte idrica;
- 6) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte geotermica.

6.5.3 Spese ammissibili/non ammissibili

Il paragrafo 3.5.2 del bando è così sostituito:

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PIF Agroalimentare 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti"), il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all'indirizzo web <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana").

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all'approvazione della graduatoria PIF) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" in vigore.

Limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. Dette tabelle sono consultabili al seguente link:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16893>.

X ----- X

⁸ Paragrafo aggiunto con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017